



La consulenza finanziaria nella prospettiva della MiFID2

Massimo Scolari
Segretario generale
Ascocosim

Informazione al cliente sulla tipologia di consulenza

- Art. 24.4
- a) in caso di **prestazione di consulenza** in materia di investimenti, l'impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenze, deve informare il cliente di quanto segue:
 - i) se la consulenza è fornita **su base indipendente o meno**;
 - ii) se la consulenza è basata su **un'analisi del mercato ampia o più ristretta** delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
 - iii) se l'impresa di investimento fornirà ai clienti la **valutazione periodica dell'adeguatezza** degli strumenti finanziari ad essi raccomandati;

Consulenza in materia di investimenti su base indipendente

Art.24.7. Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la **consulenza in materia di investimenti** è fornita **su base indipendente**, essa:

- a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente **diversificati** in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti
- i) dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o
- ii) da altre entità che hanno con l'impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

Divieto di retrocessioni commissionali

- **b) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi** o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.

Capacità di sostenere perdite e tolleranza al rischio

- Art. 25.2. Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, **tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite** e ai suoi obiettivi di investimento, **inclusa la sua tolleranza al rischio**, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano **adeguati** al cliente o al potenziale cliente e **siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.**

Report di adeguatezza

- Art. 25.6. L'impresa di investimento fornisce ai clienti su supporto durevole adeguate **relazioni sui servizi prestati**. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
- Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono ai clienti su supporto durevole, **prima di effettuare la transazione**, una **dichiarazione di adeguatezza** che specifichi la consulenza prestata e **indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio**.
- Se un'impresa di investimento offre la **gestione di portafoglio** o ha informato il cliente che effettuerà **periodicamente una valutazione di adeguatezza**, la relazione periodica conterrà una **dichiarazione aggiornata** che spieghi **perché l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente**.

Conoscenze e competenze dei consulenti

- Art. 25.1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che **le persone fisiche** che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento **sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi** ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.
- 9. Entro il 3 gennaio 2016, l'ESMA adotta orientamenti che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze prescritte a norma del paragrafo 1.

Clienti professionali

- Considerando 86.

Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di **ciascuna categoria di investitori** (clienti al dettaglio, professionali e controparti). Tuttavia, al fine di migliorare il quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi **a prescindere dalle categorie di clienti** interessate, è opportuno chiarire che alle relazioni con **qualsiasi cliente** si applicano i principi dell'agire in modo onesto, equo e professionale e **l'obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti**.

Esma Consultation Paper

- The **MiFID Implementing Directive** includes several provisions on information to clients, including general requirements and requirements on specific aspects (Articles 28 to 34 of the MiFID Implementing Directive).
- Different sections of this CP deal with suggested measures arising from modifications in the MiFID II text (compared to MiFID I) or from the identified need to improve the existing implementing measures.
- In particular, specific sections of this paper address information about investment advice, financial instruments, costs and associated charges and safeguarding of client assets.
- Where appropriate, **ESMA is proposing the extension of detailed information requirements to nonretail clients** (eligible counterparties and professional clients). Improved disclosure to clients is also suggested in other specific areas, such as conflicts of interest and best execution.

Informazioni corrette, chiare e non fuorvianti

Esma Consultation Paper Art. 27 – Implementing Directive
2.12. Fair, clear and not misleading information

4. Information addressed to or likely to be received by **professional clients** or potential professional clients:
- i. shall not reference any potential benefits of an investment service or financial instrument without also giving a fair and prominent indication of **any relevant risks**;
 - ii. shall not disguise, diminish or obscure important items, statements or warnings; and
 - iii. shall be **accurate and up-to-date**, relevant to the method of communication used.